



## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO: approvazione dei ruoli del Diritto annuale 2020**

### **IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotona, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotona-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023;

VISTO il D.M. del 27 gennaio 2005 n. 54 relativo al regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso o tardato versamento del diritto annuale, emanato ai sensi dell’art. 5-quater, comma 2 della legge 21 febbraio 2003 n. 27;

VISTO il regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale approvato con delibera del Consiglio camerale nella seduta del 19 dicembre 2023;

PREMESSO che il diritto annuale va pagato entro le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi dai soggetti obbligati mediante versamento sull’apposito modello F24;

PREMESSO altresì che, ai sensi dell’art.34 del D.L. 22/12/1981 n.786, convertito con modificazione nella legge 26/2/1982 n.51, le Camere di Commercio sono tenute, per gli importi del diritto annuale non pagati annualmente, a procedere alla riscossione coattiva mediante emissione di apposito ruolo;

RICHIAMATI il D. Lgs. 26/2/1999 n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione a mezzo ruolo, che all’art. 17 ha confermato anche per le Camere di Commercio il sistema della riscossione a mezzo ruolo e all’art. 18 ha sancito l’estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del DPR n. 602/1973 e successive modificazioni, nonché il D. Lgs. 13/4/1999 n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione;

RICHIAMATO altresì il D. Lgs. 27/04/2001 n. 193, concernente disposizioni integrative e correttive ai citati decreti legislativi n. 46 e 112/99;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 602/73, per come sostituito dall'art. 4 del citato D. Lgs n. 46/1999, la formazione dei ruoli è di competenza della Camera di Commercio che vi provvede, per quanto a contenuto, tempo, procedure, modalità della formazione e consegna al Consorzio Nazionale dei Concessionari, oggi Agenzia Entrate Riscossione, in conformità al decreto Ministero Finanze n. 321 del 03/09/1999;

TENUTO CONTO della previsione normativa dell'art. 25 comma 4 della legge n. 289 del 27/12/2002 che fissa in € 12,00 il limite minimo per il pagamento e la riscossione di crediti;

TENUTO CONTO della previsione normativa dell'art. 3 commi 10 e 11 della legge n. 44 del 26/04/2012 che fissa in € 30,00 il limite minimo per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, importo dovuto comprensivo di sanzioni amministrative e interessi per ciascun credito con riferimento ad ogni periodo d'imposta, limite che comunque non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

TENUTO CONTO che per una corretta applicazione della predetta previsione normativa, Infocamere S.c.p.a, ha proceduto ad una estrazione suppletiva per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 al fine di considerare sanzionabili anche i contribuenti che non erano stati ricompresi nel ruolo degli anni suddetti e ai sensi della previsione normativa citata, e li ha trasmessi ad Agenzia Entrate Riscossione secondo lo schema che segue:

Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Diritto Annuale</b>	€ 23,73	€ 13,00	€ 518,63	€ 35,00	€ 712,90
<b>Sanzione pecuniaria</b>	-	-	-	-	€ 1.360,92
<b>Interessi</b>	€ 2,12	€ 1,11	€ 43,70	€ 2,91	€ 60,29
<b>Carico complessivo</b>	<b>€ 25,85</b>	<b>€ 14,11</b>	<b>€ 562,33</b>	<b>€ 37,91</b>	<b>€ 2.134,11</b>
<b>Contribuenti</b>	2	1	26	2	111

TENUTO CONTO che per l'anno 2020 Infocamere S.c.p.a. ha estratto i dati dei ruoli e li ha trasmessi per via telematica ad Agenzia Entrate Riscossione, ruoli relativi a n. 102 ambiti provinciali concernenti n. 94161 articoli e n. 32603 partite per un carico complessivo di € 3.367.785,47 così composto:

- a) Diritto annuale 2020 € 2.424.816,94
- b) Sanzione pecuniaria € 767.185,73
- c) Interessi € 175.784,80

SENTITO il responsabile dei Servizi Finanziari

#### **DETERMINA**

- a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 ultimo comma del Decreto Ministero delle Finanze 09/09/1999 n. 321, di rendere esecutivi i ruoli sulla riscossione coattiva del diritto annuale relativo all'anno 2020 non pagato nel rispettivo esercizio, oltre a sanzioni ed interessi, ed i ruoli suppletivi sulla riscossione coattiva del diritto annuale relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non pagato nei rispettivi esercizi, oltre a sanzioni ed interessi per un carico complessivo pari ad € 3.370.986,53
- b) ai sensi dell'art. 23, comma 2 del DPR n. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni, che alla relativa riscossione si provveda in un'unica soluzione;

- c) di consegnare i ruoli ai concessionari mediante trasmissione ad Agenzia Entrate Riscossione;
- d) di nominare “responsabile” del trattamento dei dati personali dei ruoli stessi Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’Albo camerale a norma dell’art.32 della legge n. 69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)